

# Nota della Presidenza della C.E.I. circa l'istruttoria dei matrimoni concordatari

---

*La semplificazione dei procedimenti amministrativi civili ha trovato negli ultimi tempi la sua espressione più evidente nell'ampio spazio riconosciuto alla c.d. autocertificazione da parte del cittadino in ordine allo svolgimento di diverse pratiche che lo riguardano. Nella stessa prospettiva di semplificazione si colloca anche la recente revisione dell'ordinamento dello stato civile. Queste innovazioni hanno creato dubbi e incertezze circa le modalità di compimento dell'istruttoria, che doverosamente precede l'ammissione dei nubendi alla celebrazione del matrimonio canonico. La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana ha ritenuto perciò opportuno, in continuità con la precedente "Nota" del 15 maggio 1999 (cf. Notiziario C.E.I./1999, n. 6, pp. 247-249), aggiornare i Vescovi sul quadro normativo oggi vigente a livello civile e riprecisare gli indirizzi da tenere in ordine all'istruttoria canonica nel rispetto della singolarità e dell'autonomia dell'ordinamento giuridico della Chiesa.*

1. - A seguito dell'entrata in vigore nell'ordinamento italiano delle disposizioni riguardanti l'autocertificazione (cf gli artt. 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e il regolamento attuativo, adottato con d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403) la Presidenza della C.E.I., udito il parere della Commissione Episcopale per i problemi giuridici e sentito il Consiglio Episcopale Permanente, ha emanato il 15 maggio 1999 una "Nota circa le istruttorie matrimoniali e le nuove disposizioni civili concernenti l'autocertificazione": in essa si ribadiva "l'obbligo per i nubendi di presentare al parroco che esegue l'istruttoria matrimoniale il certificato di battesimo, il certificato di confermazione, il certificato canonico di stato libero (quando è richiesto), il certificato di morte del coniuge per le persone vedove, e altri documenti secondo i singoli casi (cf C.E.I., "Decreto generale sul matrimonio canonico", nn. 6-9, in Notiziario C.E.I./1990, n. 10, pp. 257-279). Con riferimento agli "altri documenti" e alla necessità di "acquisire elementi certi, particolarmente in merito alla libertà di stato", la "Nota" ricordava al parroco l'obbligo di richiedere ai nubendi la presentazione del "certificato contestuale di cittadinanza, di residenza e di stato civile in carta semplice, contenente i dati anagrafici e la condizione di stato di ciascun contraente, a maggior tutela degli interessati e del matrimonio che essi intendono celebrare" (n. 3).

2. - L'applicazione di tali disposizioni ha messo in luce una certa difformità della prassi adottata dagli uffici comunali, specialmente sotto il profilo fiscale: alcuni rilasciavano il certificato contestuale con gli

oneri di bollo, mentre altri si limitavano a richiedere il pagamento dei soli diritti di segreteria; si sono così determinati disagi nei parroci e rimozioni nei fedeli per l'imposta richiesta, che sembrava creare disparità di trattamento.

Considerato che era data per imminente l'approvazione e l'entrata in vigore di un nuovo "Regolamento per la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile", non sembrò opportuno modificare gli indirizzi dati. Pertanto, in data 23 giugno 1999 S.E. Mons. Antonelli inviò ai Vescovi una precisazione nella quale ribadì la validità delle disposizioni contenute nella "Nota"; confermò l'indicazione di richiedere a tutti i nubendi la presentazione del certificato anagrafico contestuale di residenza, cittadinanza e stato civile; suggerì che, ove l'ufficio comunale competente esigesse il pagamento dell'imposta di bollo per il rilascio, si ottemperasse alla richiesta.

3. - Il 7 marzo scorso è entrato in vigore il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*), il quale ha raccolto tutta la normativa in materia di autocertificazione, senza alcuna modifica del quadro sopra sinteticamente esposto. Al riguardo è bene peraltro ribadire che la pubblica amministrazione ha il dovere di accettare l'autocertificazione; che tale obbligo non riguarda le amministrazioni private e, a diverso titolo, la Chiesa cattolica; che i cittadini hanno in ogni caso il diritto di richiedere tutti i certificati che li riguardano.

4. - Il 30 dicembre 2000 è stato inoltre pubblicato il "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127", emanato con d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ("Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana", supplemento ordinario n. 303 del 30 dicembre 2000, serie generale, n. 223/L); esso entrerà in vigore il 31 marzo 2001 (cf art. 109, comma 1).

Le novità introdotte sono diverse e di rilievo.

Per prima cosa viene determinato un passaggio di competenze dal Ministero della giustizia (organi centrali e periferici) al Ministero dell'Interno (organi centrali e periferici) (cf art. 9).

Il "Regolamento" stabilisce che devono essere "registrati e conservati in un unico archivio informatico tutti gli atti formati nel comune o comunque relativi a soggetti ivi residenti, riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni, la morte" (art. 10). Nella fase transitoria, con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione del "Regolamento" stesso, il Ministro dell'Interno dovrà dare disposizioni per la tenuta dei registri fino a che saranno attivati i predetti archivi informatici (cf art. 109, comma 3).

Il “Regolamento” dà inoltre disposizioni che concernono la celebrazione del matrimonio, la trascrizione del medesimo e dei provvedimenti canonici di dichiarazione di nullità [cf, rispettivamente, artt. 49, comma 1, *h*); 63, comma 2, *a*) e *h*); 69, comma 1, *a*) e *d*)].

Con riferimento alla certificazione di atti dello stato civile, il “Regolamento” offre alcuni chiarimenti interessanti:

- l’art. 106 disciplina gli “estratti per riassunto”, che riportano le indicazioni contenute nell’atto dello stato civile e nelle relative annotazioni; non sono riportate però le annotazioni di atti prodromici a quello definitivo: ad es. l’estratto per riassunto dell’atto di nascita riporterà la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma non il precedente provvedimento di omologazione della separazione;
- l’art. 107 abroga l’attuale normativa che esige l’autorizzazione della Procura della Repubblica per il rilascio dell’atto integrale di nascita e stabilisce che “gli estratti degli atti dello stato civile possono essere rilasciati dall’ufficiale dello stato civile per copia integrale soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla legge” (comma 1).

L’innovazione è particolarmente significativa in quanto amplia la possibilità di richiedere l’estratto per copia integrale, con l’unica preclusione di un eventuale espresso divieto al rilascio disposto dalla legge, come ad esempio quello stabilito dalla legge sull’adozione, la quale vieta il rilascio di atti idonei a rivelare l’esistenza del rapporto di adozione.

Il comma 2 elenca i dati che l’estratto per copia integrale deve contenere, e cioè:

- “a) la trascrizione esatta dell’atto come trovasi negli archivi di cui all’articolo 10, compresi il numero e le firme appostevi;
- b) le singole annotazioni che si trovano sull’atto originale;
- c) l’attestazione, da parte di chi rilascia l’estratto, che la copia è conforme all’originale”.

Si tratta di due strumenti che potranno rivelarsi preziosi ai fini dell’istruttoria matrimoniale. Sembra tuttavia prematuro farvi già ora riferimento, decidendo anche se dare la preferenza all’estratto per riassunto o a quello per copia integrale: ciò sia perché è prevedibile che occorrerà non poco tempo perché i Comuni realizzino la strumentazione e la rete di collegamento necessarie per un agile funzionamento del nuovo sistema, (che consentirà di richiedere gli estratti non più al comune di nascita ma al comune di attuale residenza), sia perché è prudente attendere le ulteriori determinazioni che saranno assunte con l’emanazione dei decreti previsti dalla nuova disciplina.

5. - Non sono state invece introdotte modificazioni all'ordinamento dell'anagrafe, che continua a essere disciplinato dal d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (*Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente*).

6. - Tutto valutato, alla luce di quanto sopra esposto, la Presidenza della C.E.I. ribadisce che, sino a nuovo avviso, ci si deve attenere a quanto già indicato nella Nota del 15 maggio 1999, così come precisata dalla lettera del Segretario Generale del 23 giugno successivo: il parroco che procede all'istruttoria richiama a tutti i nubendi la presentazione del *certificato anagrafico contestuale*, contenente l'indicazione relativa a residenza, cittadinanza e stato civile, con l'avvertenza che, ove in relazione allo stato civile risulti l'indicazione "*libero/a di stato*" invece di "*celibe*", "*nubile*" o "*vedovo/a*", è da ritenere che si sia in presenza di persona divorziata o il cui matrimonio è stato annullato. In questo caso, la situazione va esaminata con particolare attenzione, facendo ricorso all'ausilio del competente ufficio della curia diocesana (cf can. 1071, § 1 del codice di diritto canonico e C.E.I., "*Decreto generale sul matrimonio canonico*").

7. - Nel contesto della normativa concernente l'autocertificazione e in vista dell'entrata in vigore del nuovo "Regolamento" si invitano gli Ordinari diocesani a trasmettere ai sacerdoti, in modo particolare ai parroci, le indicazioni sopra riportate, anche diffondendo, se lo ritengono opportuno, la presente "Nota" o il modello di comunicato allegato. È necessario infatti dare un'adeguata e motivata informazione, chiarendo le ragioni che giustificano le presenti disposizioni.

Occorre in particolare mettere in evidenza che la certificazione civile è richiesta non per mancanza di fiducia nei fedeli, o per continuare a imporre vincoli e adempimenti burocratici, ma perché il carattere peculiare del matrimonio concordatario e le complesse situazioni nelle quali i nubendi possono non infrequentemente essere oggi implicati raccomandano sempre più di acquisire elementi certi, particolarmente in merito all'identità anagrafica e alla libertà di stato degli stessi, fin dall'inizio dell'istruttoria. Si pensi, per esempio, alle unioni civili tra cattolici o ai matrimoni "legittimi" tra persone non battezzate, ai quali sia seguita una sentenza di divorzio, e alle complicate fattispecie che ne possono derivare. Se il matrimonio civile, infatti, fosse stato contratto da persone non tenute alla celebrazione secondo la forma canonica, avrebbe originato un vincolo indissolubile che, nonostante il divorzio, preclude l'ammissione al sacramento del matrimonio per la presenza dell'impedimento di legame (cf can. 1085). In ogni caso sarebbe da verificare e valutare con cura la vicenda pregressa e l'esistenza in capo a

uno o ad ambedue i nubendi di obblighi eventualmente contratti verso altre persone (cf C.E.I., “Decreto generale sul matrimonio canonico”, n. 44, 3).

Per questo è assolutamente necessario conoscere – per ora, dal certificato anagrafico contestuale – quale sia in effetti l'identità anagrafica e la precisa condizione di stato civile dei soggetti che chiedono il matrimonio alla Chiesa.

Giova infine sottolineare che le presenti disposizioni intendono rendere ancora più manifesti il carattere sacro del vincolo coniugale e il valore impegnativo dell'itinerario di preparazione che trova il suo momento culminante e impegnativo nel legittimo espletamento dell'istruttoria matrimoniale.

8. - In conclusione, si richiamano sinteticamente i punti essenziali che i pastori d'anime devono far conoscere ai nubendi:

- la normativa statale concernente l'autocertificazione riguarda la pubblica amministrazione e non l'ordinamento giuridico canonico, il quale può e deve muoversi secondo propri criteri;
- la richiesta di idonea documentazione che certifichi la condizione di stato civile non rappresenta, ai fini dell'istruttoria matrimoniale canonica, un adempimento burocratico aggiuntivo, ma costituisce uno strumento necessario complementare a garanzia dei fedeli: la verifica di alcuni dati relativi alla condizione anagrafica personale originaria e successiva è infatti necessaria per assicurare la stessa validità del matrimonio canonico che si intende celebrare;
- il cittadino ha in ogni caso il diritto di richiedere certificazione di quanto lo riguarda;
- l'eventuale rifiuto di rilasciare l'atto richiesto deve essere motivato da parte del pubblico ufficiale per iscritto ai fini di eventuali opposizioni.

9. - Quanto al regime tributario del rilascio del certificato anagrafico contestuale occorre attenersi alle disposizioni vigenti: si è definitivamente accertato che il certificato, in quanto attestazione anagrafica (non di stato civile), è soggetto a imposta di bollo nella misura di £. 20.000. Si aiutino i nubendi a capire che, in ogni caso, l'importanza delle ragioni sopra richiamate compensa ampiamente il modesto onere fiscale che debbono sostenere.

\* \* \*

*La presente “Nota” invita gli Ordinari diocesani a far conoscere ai sacerdoti le indicazioni in essa contenute trasmettendo a loro*

la “Nota” stessa o tramite il Bollettino diocesano o per mezzo di una comunicazione “ad hoc”.

Per maggiore utilità degli Ordinari diocesani e per completezza di documentazione la redazione ritiene opportuno pubblicare i seguenti allegati:

- 1) modello di comunicazione con cui informare i parroci;
- 2) le precisazioni del 23 giugno 1999 inviate ai Vescovi italiani dal Segretario Generale della C.E.I.

## Allegato n. 1

### COMUNICAZIONE AI PARROCI

Il 31 marzo 2001 è entrato in vigore il nuovo ordinamento dello stato civile, che conferisce una più ampia possibilità di acquisire gli estratti degli atti di nascita, con tutte le annotazioni di stato civile utili per una completa istruttoria canonica dei matrimoni concordatari. Tuttavia fino alla realizzazione del previsto Archivio informatico dello stato civile la nuova normativa è destinata ad essere di fatto inapplicabile.

Pertanto la Presidenza della C.E.I. ha ribadito le proprie precedenti disposizioni (cf Nota C.E.I. del 15 maggio 1999), chiarendo che i Parroci sono tuttora tenuti a richiedere a tutti i nubendi la presentazione del *certificato anagrafico contestuale di residenza, cittadinanza, stato civile*, con l'avvertenza che, ove in relazione allo stato civile risulti l'indicazione “libero/a di stato” invece di “celibe”, “nubile” o “vedovo/a”, è da ritenere che si sia in presenza di persona divorziata o il cui matrimonio è stato annullato. In questo caso, la situazione va esaminata con particolare attenzione, facendo ricorso all'ausilio del competente ufficio della curia diocesana (cf can. 1071, § 1 del codice di diritto canonico e C.E.I., “Decreto generale sul matrimonio canonico”).

Si pregano i Reverendi Parroci di volersi attenere a questa disposizione, chiarendo ai nubendi:

- che la normativa statale in materia di autocertificazione riguarda la pubblica amministrazione e non l'ordinamento giuridico canonico;
- che la richiesta di idonea documentazione che certifichi la condizione di stato civile non rappresenta, ai fini dell'istruttoria matrimoniale canonica, un adempimento burocratico aggiuntivo ma costituisce uno strumento necessario complementare a garanzia dei fedeli: la verifica di alcuni dati relativi alla condizione anagrafica personale originaria e successiva è infatti necessaria per assicurare la stessa validità del matrimonio canonico che si intende celebrare;
- che l'importanza di tali ragioni compensano il modesto onere fiscale (Lire 20.000) previsto per il rilascio da parte del Comune del certificato anagrafico contestuale di residenza, cittadinanza e stato civile.

LETTERA DI PRECISAZIONE INVIATA AI MEMBRI DELLA C.E.I.

L'applicazione delle disposizioni contenute nella *Nota della Presidenza della C.E.I. circa le istruttorie matrimoniali e le nuove disposizioni civili concernenti l'autocertificazione*, pubblicata il 15 maggio 1999, ha fatto emergere l'esistenza di prassi diverse negli uffici comunali e circoscrizionali dell'anagrafe in ordine alle modalità di rilascio del certificato contestuale di residenza, cittadinanza e stato civile.

In relazione a ciò sono giunte agli Uffici della Segreteria Generale diverse richieste di precisazioni per evitare ai fedeli disagi e disparità di trattamento.

Tenendo conto che l'attuale fase di incertezza dovrebbe concludersi entro pochi mesi con l'entrata in vigore di un decreto del Presidente della Repubblica concernente un *Regolamento per la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile*, di cui è già iniziato l'iter di elaborazione, non sembra opportuno creare tensioni o conflitti con gli uffici comunali, né richiedere interventi dell'autorità amministrativa centrale.

Permanendo questo stato di cose, e fino a ulteriori determinazioni, ci si attenga perciò a quanto segue:

1. il contenuto e le disposizioni della *Nota* richiamata conservano il loro valore, che anzi viene ribadito;
2. rimane confermata l'indicazione di richiedere a tutti i nubendi la presentazione del certificato contestuale di residenza, cittadinanza e stato civile;
3. i fedeli hanno il diritto di ottenere il rilascio di tale certificato;
4. il certificato contestuale dovrebbe essere rilasciato in carta libera, perciò esente da bollo; se però l'ufficio comunale competente esige il pagamento dell'imposta di bollo per il rilascio del certificato, si ottemperi alla richiesta.

Confido nella comprensione degli E.mi Confratelli nell'Episcopato e nella fattiva collaborazione degli uffici di curia e dei parroci.

+ ENNIO ANTONELLI  
*Segretario Generale*

# Determinazione riguardante la conversione da lire in euro delle misure previste dalla vigente disciplina del sostentamento del clero

---

*Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 26-29 marzo 2001, ha esaminato e approvato la determinazione che segue.*

## *Il Consiglio Episcopale Permanente*

TENENDO CONTO della circostanza che

- a partire dal 1° gennaio 2002 l'unica moneta avente corso legale in Italia, così come negli altri Stati membri della Comunità Economica Europea che hanno aderito all'Unione monetaria, sarà costituita dall'EURO;
- tutti i valori e le misure comunque determinati saranno convertiti dall'attuale lira italiana in EURO attraverso il tasso di conversione fissato in lire 1.936,27 per EURO;
- essendo la nuova moneta divisa in centesimi, la conversione sarà ordinariamente operata arrotondando per difetto la seconda cifra decimale se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4, o per eccesso se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9;

CONSIDERATA l'opportunità che tutte le misure previste dalla vigente disciplina del sistema di sostentamento del clero, per motivi di semplicità, vengano convertite in EURO in valori interi, eccezion fatta per la quota capitaria dovuta dalla parrocchia al parroco che vi presta servizio, stante l'esiguità della misura e l'opportunità di rispettare per quanto possibile l'articolazione delle ipotesi di riduzione della medesima;

VISTO l'art. 6 della delibera C.E.I. n. 58,

a p p r o v a  
la seguente determinazione

“A partire dal 1° gennaio 2002 le misure e i valori previsti dalla disciplina del sostentamento del clero vengono convertiti in EURO secondo il tasso di conversione stabilito, riconducendo il risultato a valore intero attraverso l'aumento di una unità dell'ultima cifra intera se la prima cifra decimale è pari a 5 o maggiore di 5, ad eccezione della quota capitaria di cui alla lettera a) del § 3 dell'art. 4 della delibera C.E.I. n. 58”.